

**Corso di formazione
D.Lgs.195/2003 - Accordo Stato Regioni 07.07.2016**

**Aggiornamento per
RSPP/ASPP/RLS/Datori di Lavoro autonominati**

**IL MEDICO COMPETENTE
COMMISSIONI MEDICO LEGALI
LAVORATRICI MADRI**

*Dott.ssa Loredana Guidi
Medico del Lavoro SPSAL AUSL Reggio Emilia*

Novembre 2018

1

PARLEREMO DI:

- **Medico Competente**
- **Sorveglianza sanitaria**
- **Commissioni Medico Legali (alcune)**
- **Tutele specifiche: disabili, lavoratrici madri**
- **Infortuni, Malattie professionali**
- **Gestione dell'emergenza sanitaria**
- **Cenni di alcol e lavoro**

IL MEDICO COMPETENTE

PREMESSO CHE...

**NON TUTTI I MEDICI POSSONO ESERCITARE
L'ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE**

**NON TUTTI I LUOGHI DI LAVORO NECESSITANO
DELLA PRESENZA DEL MEDICO COMPETENTE**

**IL MEDICO COMPETENTE DEVE ESSERE
NOMINATO DAL DATORE DI LAVORO SE DAL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EMERGE
LA PRESENZA DI RISCHI PER LA SALUTE DEI
LAVORATORI**

IL MEDICO COMPETENTE

Era previsto dalla normativa fin dal DPR 303/56 (1956!!!)
(DPR ora in parte abrogato perché inserito nel D. Lgs 81/08)

**Sono stati stabiliti i requisiti e i titoli per poter svolgere
questo tipo di attività nel D. Lgs. 277/91**
(abrogato perché inserito nel D. Lgs 81/08)

Sono state definite le responsabilità nel DPR 626/94
(abrogato perché inserito nel D. Lgs 81/08)
(compare la parola «collabora»!!!)

**Attualmente è in vigore il D,Lgs 81/08 -Testo Unico che
ha riunito e accentuato tutti gli ambiti e le responsabilità**

IL MEDICO COMPETENTE

DPR 303/56 art 33

***Nelle lavorazioni industriali che espongono all'azione di
sostanze tossiche o infettanti o che risultano comunque
nocive, indicate nella tabella allegata al presente decreto, i
lavoratori devono essere visitati da un
medico competente:***

- a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se
essi abbiano i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono
destinati;***
- b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per
constatare il loro stato di salute.***

(ora inserito nel Testo Unico D. Lgs 81/08)

IL MEDICO COMPETENTE

D. Lgs. 277/91 art 3 definizioni

c) medico competente: un medico...in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente...

art 55 esercizio dell'attività di medico competente

I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art 3...alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per almeno 4 anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico competente

(ora inserito nel Testo Unico D. Lgs 81/08)

IL MEDICO COMPETENTE

DPR 626/94 art 17 il medico competente

- a) **collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;**
- b) **effettua gli accertamenti sanitari;**
- c) **esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica**
- d) **istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale**
- e) **fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti**

IL MEDICO COMPETENTE

DPR 626/94 art 17 il medico competente

- f) **informa** ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari
- g) **comunica**, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali
- h) **visita** gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e **partecipa** alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori
- i) **effettua** le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- l) **collabora** con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso
- m) **collabora** all'attività di formazione e informazione

(ora inserito nel Testo Unico D. Lgs 81/08)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

IL MEDICO COMPETENTE

D,Lgs 81/08 art 25 - Obblighi del medico competente

1. ***Il medico competente:***

- a) **collabora** con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori, alla organizzazione del servizio di primo soccorso, **collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute"**
- b) **programma ed effettua** la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici

PUNTI TUTTI SANZIONATI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

IL MEDICO COMPETENTE

- c) **istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente**
- d) **consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale**
- e) **consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria, l'originale della cartella va conservata, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni**

PUNTI TUTTI SANZIONATI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

IL MEDICO COMPETENTE

- f) **informa i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e dei risultati e, a richiesta, rilascia copia della documentazione sanitaria**
- h) **comunica, in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e fornisce indicazioni sul significato dei risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori**
- i) **visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi**

PUNTI TUTTI SANZIONATI

- l) **partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori**

NON SANZIONATO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

IL MEDICO COMPETENTE

E' uno specialista in Medicina del Lavoro (o altro titolo previsto dalla legge) o Medico con acquisita esperienza nel campo (autorizzato dal D. Lgs 277/91)

Oltre alle conoscenze mediche deve conoscere i cicli produttivi delle attività lavorative, le caratteristiche delle sostanze utilizzate, i rischi professionali e i danni alla salute, le malattie causate dal lavoro, la normativa per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Per esercitare la funzione di Medico Competente deve essere nominato dal Datore di Lavoro qualora dalla valutazione dei rischi emergano rischi di esposizione professionale per il lavoratori

IL MEDICO COMPETENTE

effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente

i casi previsti dalla normativa vigente sono quelli per i quali il Documento di Valutazione dei Rischi ha evidenziato la presenza di rischi di esposizione professionale per i lavoratori

La sorveglianza sanitaria deve essere predisposta solo per i lavoratori esposti a rischi

In alcuni mansioni particolari la sorveglianza sanitaria deve prevedere l'accertamento di assenza di alcol e tossicodipendenza

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

L'art 18 del D. Lgs. 81/08 definisce gli obblighi del Datore di lavoro tra cui la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa

SANZIONATO

15

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

La definizione di sorveglianza sanitaria data dal D. Lgs 81/08 all'art 2 è:

Insieme degli atti medici , finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa

L'art 41 del D. Lgs. 81/08 definisce i criteri per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

- Va attuata nei casi previsti dalla normativa vigente
- i lavoratori hanno l'obbligo di sottoporvisi
- Con periodicità secondo i rischi di esposizione dei lavoratori
- Anche utilizzando visite specialistiche ed esami di laboratorio o diagnostici ritenuti, dal Medico Competente, necessari
(oneri a carico del datore di lavoro)

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Consta di:

- Visita medica Preventiva
- Visita medica Periodica
- Visita medica qualora il lavoratore ne faccia richiesta e sia ritenuta, dal Medico Competente, correlata all'attività lavorativa
- Visita medica per cambio mansione
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti
- Visita medica Preventiva in fase preassuntiva
- Visita medica alla ripresa del lavoro dopo malattia o infortunio superiore a 60gg
- Finalizzate (ove previsto) alla valutazione dell'assenza di alcol e tossicodipendenza (attività di Insegnamento e dell'educazione e cura dell'infanzia...)

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Esito della sorveglianza sanitaria è la valutazione dello stato di salute del lavoratore in generale ed in particolare rispetto ai compiti della mansione da svolgere, a seguito degli accertamenti sanitari il Medico Competente esprime ed un giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica

I giudizi possono essere:

- Di Idoneità
- Di Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
- Di Inidoneità temporanea identificando i limiti temporali
- Di Inidoneità permanente

SANZIONATO

Avverso il giudizio del Medico Competente è ammesso ricorso (entro 30 gg)

LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Il Medico Competente non può effettuare visite mediche per accertare stati di gravidanza e per tutti gli altri casi vietati dalla legge (*valutazione dello stato di salute se non collegato a rischi di esposizione professionale, valutazione positività per HIV o altre malattie infettive...*)

SANZIONATO

PRINCIPALI RISCHI

MMC movimentazione manuale dei carichi (sollevamento, spinta, movimenti ripetitivi arti superiori)

VDT uso di attrezzature munite di videoterminali

AGENTI FISICI rumore, vibrazioni

SOSTANZE PERICOLOSE agenti chimici, cancerogeni, amianto

AGENTI BIOLOGICI virus, batteri, funghi, parassiti

STRESS LAVORO CORRELATO

EVENTUALI DANNI PER LA SALUTE	
RISCHIO	DANNO
MMC (movimentazione manuale di carichi) SBAS (sovraccarico biomeccanico arti superiori)	apparato osteoarticolare, muscolare, tendineo, nervoso (colonna vertebrale, spalle, braccia, mani)
VDT (utilizzo di attrezzature munite di videoterminale)	visivo (affaticamento) posturale (colonna vertebrale, spalle, arto superiore)
AGENTI FISICI: • rumore • Vibrazioni sistema mano-braccio corpo intero	apparato uditivo, sistema cardiocircolatorio, apparato gastroenterico apparato vascolo nervoso arti superiori ed inferiori apparato osteoarticolare e muscolo tendineo colonna vertebrale, spalle, arto superiore
SOSTANZE PERICOLOSE: • agenti chimici • cancerogeni • amianto	cute, mucose, vie respiratorie, digerente, fegato, reni, sangue, sistema nervoso, apparato riproduttivo
AGENTI BIOLOGICI	infezioni
STRESS LAVORO CORRELATO	psicologico, organico (disturbi del sonno, cardiovascolari, gastrici, cutanei...)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
RISCHIO	DPI	MISURE ORGANIZZATIVE	SORV SANIT
MMC (movimentazione manuale di carichi) SBAS (sovraccarico biomeccanico arti superiori)	guanti calzature guanti	attrezzature, macchine, ausili, informazione, formazione, addestramento, procedure	si + visite specialist.
VDT (utilizzo di attrezzature munite di videoterminale)	occhiali	ergonomia della postazione di lavoro informazione, formazione, addestramento, procedure	si + visite specialist.
AGENTI FISICI: • rumore • vibrazioni sist. mano-braccio corpo intero	otoprotettori guanti	pannelli fonoassorbenti, riduzione alla fonte, segnali scelta di attrezzature scelta di attrezzature ergonomia della seduta procedure informazione, formazione addestramento,	si + audiometrie + visite specialist

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE			
RISCHIO	DPI	MISURE ORGANIZZATIVE	SORV SANIT
SOSTANZE PERICOLOSE: <ul style="list-style-type: none"> • agenti chimici • cancerogeni • amianto 	maschere occhiali guanti indumenti calzature	sostituzione dei prodotti, cappe aspirazione, riduzione dei lavoratori esposti, riduzione della durata di esposizione, campionamenti ambientali e personali, informazione, formazione, addestramento, procedure	si +spirometria +esami ematici +dosaggi specifici +visite specialist.
AGENTI BIOLOGICI	maschere guanti calzature indumenti	riduzione dei lavoratori esposti, riduzione della durata di esposizione, segnali di rischio, informazione, formazione, addestramento, procedure	si +esami ematici +visite specialist.
STRESS LAVORO CORRELATO		misure tecniche, organizzative, procedurali	si, +vis. Specialist.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA NELLA SCUOLA

***Elenco non esaustivo dei potenziali rischi
 presenti nella scuola
 e per i quali potrebbe essere necessaria la
 sorveglianza sanitaria***

vedi specifica valutazione dei rischi

RISCHIO	ESPOSTI	ORDINE DI SCUOLA	<i>Elenco non esaustivo dei potenziali rischi presenti e per i quali potrebbe essere necessaria la sorveglianza sanitaria, vedi specifica valutazione dei rischi</i>
Biologico	Insegnanti Collaboratori scolastici	Nidi Scuole Infanzia	Il pericolo potenziale è considerato in ragione della possibile presenza di agenti scatenanti le malattie infettive . Vedi rischio biologico.
Chimico	Collaboratori Scolastici Insegnanti anche tecnico pratici Assistenti Studenti	Tutti Laboratori	Il rischio è considerato nelle operazioni di pulizia con utilizzo di prodotti chimici . Vedi rischio chimico Il rischio è considerato nelle esperienze dei diversi laboratori . Vedi rischio chimico.


 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

RISCHIO	ESPOSTI	ORDINE DISCUOLA	<i>Elenco non esaustivo dei potenziali rischi presenti e per i quali potrebbe essere necessaria la sorveglianza sanitaria, vedi specifica valutazione dei rischi</i>
Movimentazione carichi inanimati (oggetti) e animati (bambini)	Educatrici Insegnanti Insegnanti d'appoggio Collaboratori Scolastici	Tutti	Il rischio è considerato in ragione della movimentazione di bambini, di oggetti/attrezzature (e di bambini diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente) . Vedi rischio MMC
Videoterminali	Personale Segreteria Insegnanti Studenti	Tutti	Il rischio è considerato per coloro che fanno uso di VDT e nell'utilizzo del PC durante le ore di laboratorio . Le disposizioni date orientano il Dirigente Scolastico e il Direttore Servizi Generali Amministrativi ad organizzare il lavoro in modo da non superare le 20 ore settimanali. Vedi rischio videoterminali
Rumore/Vibrazioni	Insegnanti Studenti	Tutti	Il rischio è considerato per tutte le situazioni sia di laboratorio che di vita scolastica . Vedi rischio rumore.


 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

ATTENZIONE!

SE NON SONO PRESENTI RISCHI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE LA NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE NON E' UN OBBLIGO DI LEGGE;

OCCORRE FARE ATTENZIONE A NON LEDERE IL DIRITTO DEL LAVORATORE SANCITO DALL'ART. 5 DELLA LEGGE 300/70 PER CUI:

“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente...”.

SANZIONATO

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

ATTENZIONE!

La sorveglianza sanitaria per i dipendenti non può essere prevista:

- anche se richiesta dai dipendenti se non è stato nominato il Medico Competente
- per eccesso di tutela da parte del datore di lavoro se non sono presenti rischi di esposizione professionale
- come benefit aziendale senza l'obbligatorietà
- per volontà del datore di lavoro per tutelarsi a fronte di denunce di malattie professionali se non sono presenti rischi
- per dirimere problematiche o conflittualità aziendali

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

ATTENZIONE!

Nel caso invece che si voglia offrire ai dipendenti la possibilità di accertamenti sanitari come «benefit aziendale» (viene fatto per es in alcune aziende o istituti bancari ecc.)

In tal caso il Medico che può anche non essere un Medico Competente:

- **deve acquisire il consenso scritto del lavoratore prima di effettuare gli accertamenti sanitari;**
- **non esprime alcun giudizio di idoneità alla mansione;**
- **non deve lasciare alcuna documentazione sanitaria presso il datore di lavoro.**

E i lavoratori:

possono anche non sottoporsi a questo tipo di controllo sanitario.

RIASSUMENDO

I REQUISITI PER SOTTOPORRE I LAVORATORI AD ACCERTAMENTI SANITARI SONO:

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI HA EVIDENZIATO RISCHI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

E' STATO NOMINATO IL MEDICO COMPETENTE

IL MEDICO COMPETENTE SOTTOPONE A SORVEGLIANZA SANITARIA SOLO I LAVORATORI ESPOSTI A RISCHIO

MA...

RIASSUMENDO

**SE E' STATO NOMINATO IL MEDICO COMPETENTE SI
PUO' RICORRERE A LUI NEL CASO VI SIA UN
LAVORATORE, NON SOTTOPOSTO A RISCHI, CHE
RICHIEDA UNA VISITA PER PROBLEMATICHE DI
SALUTE LEGATE ALLA MANSIONE SVOLTA**

**IN QUESTO CASO IL MEDICO COMPETENTE, SE
RITIENE CHE LA RICHIESTA SIA MOTIVATA,
VISITERA' IL LAVORATORE ED ESPRIMERA' UN
GIUDIZIO**

LE COMMISSIONI MEDICHE (alcune)

COMMISSIONE MEDICA AUSL
per i ricorsi avverso il giudizio espresso dal Medico
Competente ai sensi dell'art 41 del D Lgs 81/08

Commissione che valuta l'idoneità alla mansione specifica del lavoratore, sottoposto a sorveglianza sanitaria, che è in disaccordo col giudizio espresso dal Medico Competente.

Il ricorso deve essere presentato, entro 30 gg dalla data di comunicazione, al SPSAL di RE; la Commissione, dopo convocazione a visita medica del lavoratore ed eventuale sopralluogo in ambiente di lavoro, potrà confermare, modificare o revocare il giudizio.

COMMISSIONE MEDICA AUSL
per i ricorsi avverso il giudizio espresso dal Medico
Competente ai sensi dell'art 41 del D Lgs 81/08

il Collegio Medico, composto da un Medico del Lavoro presidente, un Medico Legale e un Medico specialista nella patologia del lavoratore, convocherà a visita medica il lavoratore e se ritenuto necessario, il Medico del Lavoro effettuerà sopralluogo in ambiente di lavoro per verificare i compiti della mansione svolta

E' ammesso ricorso anche da parte del datore di Lavoro che sia in disaccordo col giudizio espresso dal Medico Competente nei confronti del lavoratore: la procedura è la stessa

**COMMISSIONE MEDICA AUSL
ai sensi dell'art 5 Legge 300/70**

Commissione che valuta l'idoneità generica (e non la mansione specifica) del lavoratore che non è sottoposto a sorveglianza sanitaria perché non esposto a rischi

Solo il Datore di lavoro può richiedere di sottoporre a questa commissione il lavoratore; la richiesta va inviata al Servizio di Medicina Legale dell'AUSL di competenza corredata da una breve relazione circa le difficoltà del lavoratore a svolgere il proprio lavoro e delle quali si chiede la verifica (comportamenti, difficoltà a svolgere determinati compiti ecc); non deve in alcun caso essere inviata documentazione sanitaria; il Collegio Medico è composto da un Medico Legale presidente, un Medico del Lavoro e un Medico specialista nella patologia del lavoratore.

**COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA
CMV**

Commissione periferica del Ministero dell' Economia e Finanze con competenza territoriale che esegue accertamenti medico legali per il pubblico impiego in tema di idoneità, inabilità a fini pensionistici, pensioni di guerra, cause di servizio e reversibilità pensioni INPS (ex INPDAP)

NEI CASI IN CUI IL LAVORATORE NON E' SOTTOPOSTO AD ACCERTAMENTI SANITARI DA PARTE DEL MEDICO COMPETENTE PERCHE' NON ESPOSTO A RISCHI

VIENE ESPRESSO UN GIUDIZIO RELATIVO ALLA INABILITA' O IDONEITA' O MENO ALLA MANSIONE SPECIFICA

La competenza per la nostra zona è Bologna

**COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA
CMV**

Anche in questo caso è necessaria una relazione recante tutti gli elementi informativi disponibili per l'accertamento :

dell'inabilità permanente in modo assoluto al servizio (che da luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro ed il conseguente trattamento pensionistico alle condizioni previste dai relativi ordinamenti previdenziali)

dell'inabilità permanente in modo relativo al servizio, ai fini del cambio di mansioni

Per i giudizi riguardanti l'inabilità permanente relativa al servizio è previsto ricorso, entro dieci giorni, ad una commissione medica di seconda istanza

**COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA
CMV**

L'Amministrazione può richiedere l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del lavoratore per:

- l'affidamento di eventuali compiti dannosi per la sua salute
- tutelare la salute e l'integrità fisica di terzi
- verificare la persistenza dell'idoneità alle mansioni del profilo dopo riscontro di elementi diversi rispetto a quelli rilevati in occasione della visita pre-assuntiva o in successivi accertamenti medico-legali o la comparsa di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti e/o condizioni fisiche peggiorate
- nel caso in cui il dipendente, nel triennio, abbia già usufruito di 18 mesi di malattia, al fine di concedere ulteriori 18 mesi di malattia senza assegni con conservazione del posto di lavoro

COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA CMV

Il dipendente, purché non sia in prova, può presentare istanza, per il tramite del Servizio Personale, per l'accertamento delle seguenti condizioni:

- a) idoneità/inidoneità al profilo professionale rivestito**
- b) inabilità totale e permanente a qualsiasi proficuo lavoro**

Il dipendente può inoltre richiedere all'amministrazione, prima del superamento del periodo di comporta ed in casi di particolare gravità, l'autorizzazione ad assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi.

IN CONCLUSIONE

Il Medico Competente nominato dal datore di lavoro per sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori esposti a rischi esprimerà un corretto e completo giudizio di idoneità lavorativa per la mansione specifica in quanto è a conoscenza della patologia del lavoratore, ma anche dei rischi specifici a cui è esposto e dell'attività lavorativa svolta

La Commissione Medica di Verifica, pur indicando delle controindicazioni lavorative, in ragione della patologia del lavoratore, rilascerà un giudizio di idoneità alla mansione che in alcuni casi dovrà essere «tradotto» da chi si occupa del mansionario o piano di lavoro per la successiva applicazione valutando se la mansione del lavoratore comprenda compiti giudicati non idonei

TUTELE SPECIFICHE: DISABILI

TUTELE SPECIFICHE: DISABILI

per collocamento mirato dei disabili si intende:

- una **valutazione dal punto di vista clinico delle persone con disabilità**
- e una **valutazione dal punto di vista lavorativo (considerando le capacità lavorative residue del disabile)**
- **la possibilità di inserire il disabile in un posto di lavoro adeguato attraverso l'analisi dei posti di lavoro, con forme di sostegno per la soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro**

Legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”

TUTELE SPECIFICHE: DISABILI

La L. 68/99 si applica alle persone in età lavorativa:

- **affette da minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali e intellettive, che comportino una riduzione della capacità lavorativa >al 45%;**
- **invalide del lavoro con invalidità >al 33% accertata dall'INAIL;**
- **non vedenti o sordomute;**
- **invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio.**

TUTELE SPECIFICHE: DISABILI

I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad Occupare lavoratori disabili nella quota di:

- **un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti;**
- **due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;**
- **sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti**

CONSIDERAZIONI

- **I lavoratori disabili della scuola se esposti a rischi lavorativi devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente come tutti gli altri lavoratori (ai sensi del D. L.vo 81/08) e necessitano di giudizio di idoneità alla mansione specifica;**
- **nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro (anche se la mansione non è a rischio) il lavoratore disabile, o il datore di lavoro, possono richiedere che venga accertata dalla commissione medica specifica per la L.68/99 la compatibilità delle mansioni affidate con il proprio stato di salute, e accertare se, a causa delle minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato in quella mansione (ricorso ex art. 10)**
- **la commissione valuterà la situazione clinica del disabile ed effettuerà sopralluogo in ambiente di lavoro**

Art. 10 Legge 68/99

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

TUTELE SPECIFICHE: LAVORATRICI MADRI

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

LAVORATRICI MADRI

La gravidanza (che proceda fisiologicamente) non è una malattia e lavorare in gravidanza (in mansioni adeguate) è possibile.

La lavoratrice venuta a conoscenza del suo stato, deve informare il datore di lavoro con certificazione specialistica.

Il datore di lavoro che impiega personale femminile deve:

- aver valutato i rischi specifici per la sicurezza e salute delle lavoratrici per ogni mansione;
- informarle dei provvedimenti e delle misure adottati per evitare l'eventuale esposizione a rischio;
- se le mansioni a rischio non possono essere modificate si procede all'interdizione

D. L.vo 151/01 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità..."

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

SITUAZIONI CHE SI POSSONO VERIFICARE

1) GRAVIDANZA A RISCHIO

la gravidanza presenta un rischio (di aborto) nel suo decorso per cui anche un lavoro "non a rischio" non va bene, la lavoratrice deve stare a riposo per tutta la durata della gravidanza.

Il ginecologo pubblico provvede a redigere certificazione di "gravidanza a rischio" da inoltrare ai Distretti dell'AUSL di residenza della lavoratrice (dal 05/11/12 non più alla Direzione Provinciale del Lavoro) che provvederanno a rilasciare i provvedimenti di astensione dal lavoro (immediatamente se in caso di presentazione diretta o dopo 3 giorni se inoltrati via mail, pec o fax)

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

CONSIDERAZIONI

2) GRAVIDANZA CON LAVORO A RISCHIO

la gravidanza

ha un decorso fisiologico, la lavoratrice sta bene, ma il lavoro è un lavoro vietato ai sensi D. L.vo 151/01.

Il datore di lavoro invia all' Ispettorato Territoriale del Lavoro di RE-PR la domanda di "estensione del congedo di maternità" compilata e firmata dalla lavoratrice, il certificato di gravidanza rilasciato da ginecologo pubblico o privato e la comunicazione di impossibilità di cambio mansione con allegato DVR relativo alla mansione;

L'ITL emette il provvedimento.

In caso di cambio mansione l'ITL provvederà ad attivare il SPSAL per le verifiche di competenza

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

TUTELE SPECIFICHE: LAVORATRICI MADRI

Alcuni esempi di lavori vietati che possono interessare la scuola:

- agenti biologici;
- movimentazione pesi (oggetti ma anche bambini);
- lavori su scale;
- stazione in piedi per più di metà orario di lavoro;
- posizioni particolarmente affaticanti;
- uso di mezzi di comunicazione (auto, pullman, treno ecc.) per motivi di lavoro;
- uso di sostanze chimiche;
- agenti fisici che comportano colpi, vibrazioni meccaniche;
- rumore.

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

CRITICITA'

Negli ultimi tempi si è avuta notizia di sanzioni comminate dall'ITL a scuole per riscontro di «inadeguate» Valutazioni del Rischio sia per aspetti procedurali che formali

In questi casi il SPSAL non è stato coinvolto

L'ITL è l'ente preposto alla verifica ed all'emissione degli atti

E' auspicata la collaborazione tra Enti e stiamo lavorando per questo

E' comunque necessario, nel momento in cui si modifichino le condizioni di lavoro o le procedure, l'aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi

INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE

INFORTUNIO

qualsiasi evento dannoso che incide sulla capacità lavorativa del lavoratore e sia cagionato da una causa violenta in occasione di lavoro.

L'INAIL (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro) è un ente di diritto pubblico non economico che esercita, per conto dello Stato, l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia nell'industria che nell'agricoltura.

D.P.R. n. 1124/65 , D.Lgs.81/08

ALCUNE INFORMAZIONI SULL'INFORTUNIO IN ITINERE

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Art. 38 comma 2 Costituzione


Patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell'ambiente in cui si svolge l'attività lavorativa (c.d. rischio lavorativo). La malattia può comportare un'incapacità al lavoro o la morte del lavoratore.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



D.P.R. 1124/1965

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia



INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ITINERE

Indennizzati se:

• durante il **normale** percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione

durante il **normale** percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro

• durante il **normale** percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di **consumazione abituale** dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale

D.lgs. 38/2000

Sono previste una serie consistente di limitazioni

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Non vengono indennizzati gli infortuni o le malattie professionali insorte a seguito di rischio elettivo

Rischio elettivo: Ogni qual volta l'infortunio o la malattia professionale insorga a seguito di una scelta specifica del lavoratore, che esula dal normale percorso lavorativo, che lo esponga ad un rischio maggiorato o aggravato.

Sentenza Corte di Cassazione n.9801/1998

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

**MALATTIA
PROFESSIONALE**

è una malattia causata esclusivamente o prevalentemente dall'azione nociva, lenta e protratta nel tempo, di una mansione, di materiali o di sostanze presenti nell'ambiente di lavoro.

Le malattie professionali sono tutelate dall'INAIL:

- MP "tabellate" sono specificate in apposite tabelle definite per legge (lavorazioni che espongono a determinate malattie);
- MP "non tabellate" sono le malattie per cui il lavoratore riesce a dimostrare, con onere a suo carico, il nesso di causalità tra la malattia e il lavoro.

Le principali MP denunciate sono ipoacusie, dermatiti, sovraccarico biomeccanico arti superiori.

D.P.R. n. 1124/65 , DPR 336/94, D. Lgs 38/2000
D.M. 09/04/2008

**MALATTIA
PROFESSIONALE**

È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la segnalazione delle malattie professionali al SPSAL competente per territorio ai soli fini epidemiologico statistici per implementare il database nazionale delle MP

Art 139 D.P.R. n. 1124/65

Il Decreto Legge n. 201/2011 ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità, del rimborso delle spese di degenza, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata da CAUSA DI SERVIZIO per il settore scuola lasciandolo per le forze armate e altri enti.

PIANO E GESTIONE DEL PRONTO SOCCORSO

**D. L.vo 81/08 Titolo I - capo III
sez. I - art. 18
(obblighi del datore di lavoro)**

IL DATORE DI LAVORO:

designa preventivamente i lavoratori incaricati per:

- misure di prevenzione incendi
- evacuazione dei luoghi di lavoro
- primo soccorso
- gestione dell'emergenza

**D. L.vo 81/08 Titolo I - Capo III
Sez.VI (gestione delle emergenze)
art. 45 (primo soccorso)**

IL DATORE DI LAVORO

considerando:

- **la natura dell'attività svolta**
- **le dimensioni dell'azienda**
- **altre persone presenti sui luoghi di lavoro oltre ai lavoratori**

prende i provvedimenti necessari per:

- **primo soccorso**
- **assistenza medica di emergenza**
- **servizi esterni per il trasporto dei lavoratori infortunati**

65

**Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso
i requisiti del personale addetto
la formazione del personale
sono individuati dal**

Decreto Ministeriale 388/03

**classifica le aziende in tre gruppi A-B-C (ciascuno con
quantità di ore di formazione diversi e diversa dotazione di
materiale sanitario)
sulla base della tipologia di attività svolta
del numero dei lavoratori occupati
dei fattori di rischio
degli indici infortunistici INAIL**

LA SCUOLA APPARTIENE AL GRUPPO B

66

Decreto Ministeriale 388/03

devono essere garantiti:

- **cassetta di pronto soccorso con dotazione minima**
- **un mezzo di comunicazione idoneo per attivare l'emergenza**
- **la formazione (teorica e pratica)**

vengono definiti:

- **chi deve svolgere la formazione (medici)**
- **i contenuti della formazione (programma)**
- **i tempi minimi della formazione (n° ore)**

67

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

- **prevista presso ciascun luogo di lavoro**
- **facilmente accessibile**
- **individuabile con segnaletica appropriata**

**IL DECRETO NON STABILISCE IL N° DI CASSETTE
RISPETTO AL N° DI LAVORATORI**

***occorrerà ragionevolmente considerare
il n° di persone presenti
la frequenza e tipologia degli infortuni accaduti rilevabili
dal registro infortuni***

68

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

si consiglia di posizionare la cassetta di pronto soccorso ad esempio vicino a:

- *bagni*
- *laboratori con uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere*
- *palestra*
- *magazzino*
- *postazione collaboratori scolastici...*

69

INDICAZIONI

PUNTI DI MEDICAZIONE

poiché la scuola è strutturata in modo diverso da un'azienda avendo più locali, alle volte più piani, sedi distaccate, palestra, vari laboratori ecc. e potrebbe essere difficoltoso prevedere per ogni locale o piano o sede una cassetta PS (quella prevista dal decreto) si può prevedere di collocare, oltre alla cassetta PS completa, anche più "punti di medicazione" consistenti in contenitori con presidi di primo soccorso in quantità semplificata, collocati in punti strategici, dotati per es. di: sapone, guanti, disinfettante, garze, cerotti, ghiaccio (se collocato vicino alla palestra). Le quantità e la tipologia dei presidi minimi devono essere valutate dalla scuola, secondo il n° di persone presenti e l'esperienza.

70

**ELENCO PRESIDI PER LA CASSETTA DI PS
previsto dall'Allegato 1 del Decreto 388/2003**

- N. 5 paia di guanti sterili monouso
 - N. 1 flacone soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio - 1 litro
 - N. 3 flaconi soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml
 - N. 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm
 - N. 2 confezioni di cerotti di varie misure
 - N. 1 confezione di cotone idrofilo da 100 g
 - N. 10 compresse di garze sterili 10x10 in buste singole
 - N. 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
 - N. 1 confezione di rete elastica di misura media
 - N. 2 confezioni di ghiaccio pronto uso.
 - N. 3 lacci emostatici
 - N. 2 teli sterili monouso
 - N. 1 termometro
 - N. 1 paio di forbici
 - N. 2 paia di pinzette da medicazione sterili monouso
 - N. 2 sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari
 - N. 1 visiera paraschizzi
 - N. 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- INOLTRE...**

**PRESIDI UTILI
PER INTEGRARE LA CASSETTA DI PS**

il decreto

dà la possibilità di integrare la dotazione della cassetta di PS con alcuni presidi ritenuti utili dal Sistema di Emergenza Sanitaria Locale e dai Servizi AUSL, di seguito l'elenco:

- N. 1 confezione di sapone liquido*
- N. 1 confezione di guanti monouso in vinile o in lattice*
- N. 1 confezione di acqua ossigenata F.U. 10 vol.*
- N. 1 confezione tipo "Amuchina" al 10% pronto ferita*
- N. 1 rotolo benda orlata alta 10 cm*
- N. 1 coperta isotermica monouso*
- N. 1 pocket mask*

UN MEZZO DI COMUNICAZIONE IDONEO

ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale: TELEFONO.

FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO

- corso 12 ore di cui 8 teoriche e 4 pratiche
- il modulo di 4 ore, parte pratica, va ripetuto ogni 3 anni
- la formazione è svolta da medici e solo nella parte pratica da infermieri o personale specializzato (assistenze pubbliche)
- il programma da svolgere è allegato al decreto

73

PIANO DI PRIMO SOCCORSO

Stabilisce:

- le procedure organizzative da seguire in caso di infortunio o malore (chi fa, che cosa, e come);
- i compiti dei lavoratori designati per lo svolgimento delle funzioni di PS
- le risorse dedicate

74

PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorso è rivolto a qualsiasi persona presente nella scuola che incorra infortunio o malore: quindi non solo personale dipendente ma anche allievi, genitori, visitatori...

La definizione del piano spetta al dirigente scolastico, che si avvarrà della competenza del RSPP, e della collaborazione del medico competente (ove previsto)

Il piano dovrà essere condiviso dagli addetti al primo soccorso e dal RLS, portato alla conoscenza di tutti i lavoratori, allievi (in relazione all'età) e genitori

75

ALCOL E LAVORO

CONCETTI GENERALI – DEFINIZIONI – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

ALCOL E LAVORO

Legge 125/01
(legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati)

La legge indica divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nelle lavorazioni che comportano un elevato rischio di Infortuni.

Non esistono quantità sicure di alcol

Il rischio è zero solo a livello di non consumo

DEFINIZIONI – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Legge 125/01
(legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati)
Art. 15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro)

- **nelle lavorazioni che comportano un elevato rischio di infortuni....è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.**
- **i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente..., ovvero dai medici...dei Servizi...(AUSL)**
- **ai lavoratori affetti da patologie alcol correlate che intendono accedere ai programmi terapeutici..., si applica l'articolo 124 del testo unico... in materia di tossicodipendenza (...conservazione del posto di lavoro, per la riabilitazione, fino max. 3 anni)**

CONSIDERAZIONI

ALCUNI EFFETTI DELL'ALCOL

- rallenta i tempi di reazione
- provoca incoordinazione psicomotoria
- altera e riduce la capacità visiva
- riduce la concentrazione, alterando le capacità di attenzione
- altera la percezione del pericolo, con sopravvalutazione delle proprie capacità

ALCOL E LAVORO

Accordo stato regioni,
provvedimento del 16/03/06

ALCUNE ATTIVITÀ LAVORATIVE CON DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

- Settore trasporti (patente B, C, D, E , guida di treni...)
- Conducenti, manovratori di apparecchi di sollevamento, guida macchine movimento terra e merci (carrelli)
- Manutenzione degli ascensori
- Mansioni che richiedono il porto d'armi
- Mansioni sanitarie (medici, infermieri) e sociali
- Addetti ai comparti dell'edilizia, attività in quota oltre i 2 m.
- **Attività di Insegnamento e dell'educazione e cura dell'infanzia ...e altre...**

**D. L.vo 81/08 Titolo I - Capo III Sez.V (sorveglianza sanitaria)
Art. 41 Sorveglianza sanitaria**

**...le visite mediche sono anche finalizzate alla verifica
di assenza di condizioni di alcol dipendenza e
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti)**

**ORIENTAMENTI REGIONALI PER I MEDICI COMPETENTI IN
TEMA DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA DELL'ALCOL
DIPENDENZA**

**...la verifica dell'assenza di alcol dipendenza da parte del MC
deve avvenire solo per le mansioni citate e solo per
dipendenti già sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria
per altri rischi, per lavoratori non sottoposti a sorveglianza
sanitaria il DDL poptrà ricorrere alla commissione medica ASL
di cui all'art. 5 legge 300/70**

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

...E PER OGGI ABBIAMO TERMINATO